

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Voluntary bis: le istruzioni dai calcoli alle sanzioni

Carlotta Benigni, Michela Folli, Marco Piazza e Antonio Tomassini ▶ pagina 31

Fisco. La circolare 19/E apre a chi non ha presentato documenti nell'edizione «1.0» - Sui contanti prova in salita per i redditi già tassati

Voluntary-bis con «paracadute»

Maggiorazione del 3 o 10% nell'autoliquidazione solo per chi versa meno del dichiarato

Carlotta Benigni
Antonio Tomassini

■ Accesso alla **voluntary-bis** anche per il contribuente che ha già aderito alla prima disclosure, ma che si è visto rigettare l'istanza a causa di mancanza di documentazione o perché tardiva, sempreché nel frattempo non siano subentrate cause ostative. Stesso discorso vale per chi non ha potuto aderire all'edizione «1.0» in presenza di cause ostative successivamente rimosse (come in caso di definizione dell'atto impositivo, o archiviazione del processo penale). Non potranno invece aderire alla nuova sanatoria i contribuenti che hanno aderito alla prima ma che non l'hanno perfezionata con il pagamento del dovuto. Sono alcuni chiarimenti contenuti nella circolare 19/E/2017 diffusa ieri, a circa un mese e mezzo dalla scadenza del 31 luglio per le adesioni.

I periodi aperti

Con riferimento ai periodi aperti, la circolare chiarisce che rimangono i medesimi della prima voluntary disclosure (ad esempio, per le violazioni da infedele dichiarazione, dal 2010 in caso di Paesi white list o black list con accordo, o dal 2005 per i Paesi black list) cui però vanno aggiunti gli anni 2014 e 2015. Grazie alla firma da parte di altri Paesi di un **accordo sullo scambio di informazioni**, il raddoppio dei termini non si applica anche nel caso di attività detenute a Guernsey, Hong Kong,

Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra. Per i Paesi che sono entrati nella *white list* perché l'accordo è diventato esecutivo, come la **Svizzera**, oltre a non applicarsi il raddoppio, non è più richiesto nemmeno il **waiver** per applicare la riduzione massima delle sanzioni.

L'autoliquidazione

Importanti chiarimenti anche in tema di autoliquidazione. Innanzitutto sarà possibile che il contribuente decida di autoliquidare **alcune annualità** e invece attendere l'Agenzia per le altre.

Per chi autoliquidava è a disposizione un software sul sito dell'agenzia che supporta nel calcolo delle sanzioni, e quindi anche nell'applicazione dell'istituto del **cumulo giuridico** (i cui benefici però nei fatti vengono annullati), nonché dell'agevolazione prevista dall'articolo 5-quinquies, comma 6, nonostante la norma letteralmente faccia riferimento alla sanzione «indicata nell'atto». Sempre con riferimento all'autoliquidazione, viene chiarito che la **maggiorazione del 3% o del 10%** viene applicata solo in caso di omesso o carente versamento del dovuto rispetto a quanto indicato nella istanza, e non invece in caso di riqualificazione giuridica della fattispecie da parte dell'ufficio.

Contanti e valori al portatore

Altro importante passaggio della circolare riguarda la regolarizza-

re del contante e dei valori al portatore. Innanzitutto, viene chiarito che la procedura rafforzata che prevede l'obbligo di intervento del notaio che accerti il contenuto dell'eventuale **cassetta di sicurezza** e l'immediato deposito presso intermediari finanziari in un **conto vincolato** fino al termine della procedura si applica anche per le disponibilità estere (purché in Paesi collaborativi). Ciò per evitare disparità di trattamento e per agevolare l'emersione dei valori indipendentemente da dove essi si trovino.

Inoltre i valori al portatore indicati dalla norma includono tutte le attività trasferibili senza obbligo di tracciabilità, come ad esempio i metalli preziosi, le valute estere, le opere d'arte e i gioielli. Per questi ultimi, che non possono essere depositati presso un intermediario come richiesto dalla procedura rafforzata, sarà necessario un contratto di amministrazione fiduciaria vincolato fino alla conclusione della procedura.

Infine, sempre con riferimento al **contante**, che si presume derivante da redditi conseguiti nel 2015 e nei 4 precedenti, è ammessa la (difficile) prova contraria dimostrando che i redditi erano già stati tassati, che non erano imponibili o che sono maturati in anni non più accertabili. La circolare ricorda anche il ruolo della **dichiarazione sostitutiva** (ed è auspicabile sia tenuta in considerazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I chiarimenti**IL WAIVER**

- Per evitare il raddoppio dei periodi di imposta da sanare, è necessario trasferire le attività in Italia o in Paesi white list, o in Paesi black list con accordo firmato entro il 24 ottobre 2016 (in questo caso in presenza di waiver rilasciato dall'intermediario estero)
- Il waiver non è più necessario per quei Paesi ex black list che sono stati inclusi nella white list perché l'accordo sullo scambio di informazioni è esecutivo, come ad esempio la Svizzera

**L'AMBITO SOGGETTIVO**

- Possono beneficiare della voluntary-bis anche i soggetti che hanno presentato la prima disclosure, se l'istanza era stata dichiarata improcedibile per carenza documentale o perché l'istanza era tardiva
- Può aderire anche chi non ha potuto aderire la prima in presenza di cause ostative ora eliminate
- Non è possibile aderire se la prima voluntary non si era perfezionata per mancato pagamento del dovuto

**L'AUTOLIQUIDAZIONE**

- La maggiorazione prevista in caso di omesso o carente versamento delle somme dovute in caso di autoliquidazioni si applica solo in caso di discordanza tra il versato e quanto indicato nell'istanza di adesione
- Non si applica invece in caso di diversa qualificazione giuridica di una fattispecie da parte dell'ufficio
- La maggiorazione è applicata per singola annualità

**VALORI AL PORTATORE**

- Si devono considerare al portatore tutte le attività che possono essere trasferite anche senza un intermediario, come le opere d'arte, i gioielli, le valute estere e i preziosi
- Per le attività che non possono essere depositate presso un intermediario finanziario (condizione richiesta dalla norma per la regolarizzazione), è necessario affidarle a una fiduciaria mediante contratto di gestione amministrata vincolato fino al termine della procedura